

Documento sulle Rendite

(dati aggiornati al 01.10.2018)

PAGINA BIANCA

Per l'erogazione della pensione FONDEMAIN ha affidato il servizio a due compagnie assicurative:

- UGF Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna - via Stalingrado, 45, per tutte le tipologie di rendita ad eccezione della "Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile, con maggiorazione in caso di non autosufficienza";
- Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste - Piazza Duca deli Abruzzi, 2, in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Assicurazioni Generali S.p.A. e INA Assitalia S.p.A., per la rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza.

La convenzione con UGF Assicurazioni S.p.A. è stata sottoscritta in data 01.04.2009 e quella con Assicurazioni Generali S.p.A. è stata sottoscritta in data 07.10.2009, entrambe con decorrenza 01.04.2009 e durata decennale. La scadenza della convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. è stata prorogata al 31.12.2019.

La Rendita

All'aderente in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto del Fondo e dalla normativa vigente, dal momento del pensionamento, verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla sua età al momento della richiesta della rendita. La "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e sesso.

Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- Interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

N.B.: L'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% (per i dipendenti del settore privato) o almeno il 50% (per i dipendenti del settore pubblico) della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

Per determinare l'anzianità di iscrizione per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia chiesto il riscatto.

Tipologia di rendita

Le convenzioni stipulate consentiranno di scegliere, al momento del pensionamento, tra le seguenti tipologie di rendita:

1. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico: Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti;
2. Rendita vitalizia reversibile immediata rivalutabile a premio unico: pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. In caso di suo decesso, l'importo o una sua frazione, saranno pagati al beneficiario designato (reversionario), finché in vita. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo;
3. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, certa per 5 o 10 anni: pagamento immediato di una rendita certa, per un periodo quinquennale o decennale, al socio se in vita, ai beneficiari in caso di suo decesso. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita. Si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione.
4. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, contro assicurata con restituzione del montante residuale: pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del

suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo. Il capitale residuo è pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

5. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza: pagamento immediato di una rendita rivalutabile, anche certa o reversibile, all'aderente fino a che rimane in vita. Si estingue con il suo decesso. A tale rendita andrà ad aggiungersi, in caso di non autosufficienza dell'assicurato, l'importo di un'ulteriore rendita vitalizia immediata annua anticipata rivalutabile di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita. L'erogazione di questa seconda rendita termina al decesso dell'assicurato, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'assicurato. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza. Tale rendita può essere anche associata alle tipologie di cui ai suddetti punti 2 e 3.

Decorrenza e periodicità di erogazione

La posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell'Assicurato principale e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale (o del Reversionario sopravvivente in caso di rendita reversibile). Qualora l'Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell'Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.

L'eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.

La periodicità di erogazione può essere mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale, posticipata.

Basi tecniche adottate

Per tutte le tipologie di rendita offerte ad eccezione della "Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza": Tavola RG 48 rielaborata a ditinta per sesso; tasso tecnico: 0% - 1% - 2% - 2,5%, a scelta dell'aderente.

Per la rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza:

- Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita immediata: Tavola IPS55DIFF – qx al 110% - differenziata per sesso, senza Age-shifting;
- Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuale della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mobilità dei non autosufficienti;
- Base demografica per la sopravvivenza dei autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuale come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.

Caricamenti applicati

Per tutte le tipologie di rendita offerte ad eccezione della "rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza":

Costi gravati sul premio:

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 0,00%

Caricamenti percentuali sul premio: 0,40%

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata:

Valere trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,50

Per la rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza:

Costi gravanti sul premio:

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 1,48%

Caricamenti percentuali sul premio: 0,00%

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata:

Valere trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,55

Coefficienti di trasformazione

Per l'elencazione completa dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento alla "documentazione contrattuale rendite" consultabile nella sezione "Prestazioni dopo il pensionamento" del sito www.fondemain.it

Denominazione della gestione degli investimenti

La società UGF Assicurazioni gestirà le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione "VITATTIVA".

La società Assicurazioni Generali gestirà le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione "GESAV".

Modalità di rivalutazione della rendita

Il contratto prevede il riconoscimento anticipato garantito di un rendimento finanziario pari al 2,5% annuo (tasso di interesse tecnico) impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni.

Le Società UGF Assicurazioni e Assicurazioni Generali dichiarano annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione Separata.

La percentuale annua di rivalutazione delle prestazioni è pari alla differenza tra il tasso di rendimento finanziario dalla Gestione Speciale, diminuito della commissione di gestione annua (0,50% per UGF e 0,55% per Generali) – e il tasso di interesse del 2,50% già riconosciuto nel calcolo della rendita iniziale assicurata, scontata dello stesso tasso tecnico per il periodo di un anno.

La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse del 2,5% - già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.

Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata.